

Parere del Comitato europeo delle regioni — Modifica della direttiva sull'efficienza energetica per realizzare i nuovi obiettivi climatici per il 2030

(2022/C 301/15)

Relatore:	Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI (PL/PPE), sindaco di Varsavia
Testi di riferimento:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione)
	COM(2021) 558 2021/0203 (COD)
	SEC(2021) 558 2021/0203(COD)
	SWD(2021) 623 2021/0203 (COD)
	SWD(2021) 624 2021/0203(COD)
	SWD(2021) 625 2021/0203 (COD)
	SWD(2021) 626 2021/0203 (COD)
	SWD(2021) 627 2021/0203 (COD)

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave che, concepito per favorire una transizione energetica giusta, è stato consolidato nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei». In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione ha fornito orientamenti indicativi sugli indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» ⁽²⁾. La direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure per far fronte al contesto più ampio di povertà.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).</p> <p>⁽²⁾ Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica [C(2020) 9600 final].</p> <p>⁽³⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).</p>	<p>Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave che, concepito per favorire una transizione energetica giusta, è stato consolidato nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei». In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione ha fornito orientamenti indicativi sugli indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» ⁽²⁾. La direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, sia che colpisca famiglie vulnerabili, imprese, e in particolare piccole e microimprese, vulnerabili, o utenti della mobilità vulnerabili; dovrebbero essere previste anche misure per far fronte al contesto più ampio di povertà.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).</p> <p>⁽²⁾ Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica [C(2020) 9600 final].</p> <p>⁽³⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).</p>

Emendamento 2

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per alleviare la povertà energetica. L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.</p>	<p>Le famiglie a basso e medio reddito, le micro e piccole imprese, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e di mobilità e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per alleviare la povertà energetica. L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi, diretti o indiretti, su tali individui e famiglie.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 3

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Sarebbe auspicabile che l'obiettivo di efficienza energetica sia conseguito grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno imporre agli Stati membri di definire politiche e misure nazionali in materia di efficienza energetica. Tali politiche e misure e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune.</p>	<p>Sarebbe auspicabile che l'obiettivo di efficienza energetica sia conseguito grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche locali, regionali, nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno imporre agli Stati membri di definire politiche e misure nazionali in materia di efficienza energetica. Tali politiche e misure e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 4

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. Per determinare il bacino dei destinatari di questa misura, gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. L'obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l'assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l'illuminazione pubblica e la pianificazione delle infrastrutture. Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo agli enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso di essi i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).</p>	<p>Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. Per determinare il bacino dei destinatari di questa misura, gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. L'obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l'assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l'illuminazione pubblica e la pianificazione delle infrastrutture. Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo agli enti locali e regionali e agli altri enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso tutti gli enti suddetti i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione. Gli Stati membri dovranno garantire che gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici siano adeguatamente attrezzati per la raccolta dei dati.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 5

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico e i sistemi di gestione dell'energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico particolarmente energivori si faccia ampio ricorso agli audit energetici.</p>	<p>Gli Stati membri, le regioni e gli enti locali dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico e i sistemi di gestione dell'energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico particolarmente energivori si faccia ampio ricorso agli audit energetici. Per conseguire questo obiettivo gli Stati membri dovranno fornire orientamenti e procedure chiari per l'uso di tali strumenti.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 6

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l'energia sostenibile, se del caso istituite a livello regionale o locale. L'organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l'energia sostenibile possono fungere da sportelli unici a norma dell'articolo 21. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all'elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l'energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell'energia sostenibile. Le agenzie per l'energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani di decarbonizzazione siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare.</p>	<p>Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l'energia sostenibile, se del caso istituite a livello regionale o locale. L'organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l'energia sostenibile possono fungere da sportelli unici a norma dell'articolo 21. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all'elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l'energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell'energia sostenibile. Le agenzie per l'energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate dagli enti locali e regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici, nell'ambito dei piani che hanno elaborato in questo settore sulla base di un mandato giuridico o a titolo volontario, anche nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani volti a contrastare i cambiamenti climatici siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare. Detti piani dovrebbero inoltre contribuire alla pianificazione in materia di energia e clima a livello nazionale, a partire dalla revisione periodica dei piani nazionali per l'energia e il clima; è pertanto opportuno rivedere di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 7

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l'energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento.</p>	<p>Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo sostegno finanziario e tecnico e presentando piani per far fronte alla carenza di forza lavoro e di professionisti qualificati necessari per tutte le fasi della transizione verde, compresi gli artigiani, gli esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, gli scienziati applicati e gli innovatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a tenere conto dei più ampi vantaggi oltre al risparmio energetico, come la salubrità del clima interno grazie a una migliore qualità dell'aria interna e dell'ambiente, nonché il miglioramento della qualità della vita, in particolare per le scuole, i centri di assistenza diurna, gli alloggi protetti, le residenze sanitarie assistenziali e gli ospedali. Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiare la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali e regionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l'energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 8

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni ⁽¹⁾. Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia ⁽²⁾. La comunicazione della Commissione intitolata «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa» ⁽³⁾ affronta la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà degli enti pubblici nel territorio di uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo</p>	<p>L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni ⁽¹⁾. Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia ⁽²⁾. La comunicazione della Commissione intitolata «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa» ⁽³⁾ affronta la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà degli enti pubblici nel territorio di uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>e del Consiglio⁽⁴⁾. Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall'Unione. L'obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero.</p> <p>⁽¹⁾ COM/2020/562 final.</p> <p>⁽²⁾ Si veda IRP, «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, e UNEP, «Emissions Gap Report», 2019. Queste cifre si riferiscono all'uso e funzionamento degli edifici, includono le emissioni indirette nel settore dell'energia elettrica e termica ma non danno conto del loro intero ciclo di vita. Si stima che il carbonio incorporato nelle costruzioni sia responsabile di circa il 10 % delle emissioni annue totali di gas a effetto serra nel mondo.</p> <p>⁽³⁾ COM(2020) 662 final.</p> <p>⁽⁴⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).</p>	<p>e del Consiglio⁽⁴⁾. Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall'Unione. L'obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero, ove applicabili. La Commissione europea e gli Stati membri forniranno ulteriori orientamenti sulla ristrutturazione profonda degli edifici di valore storico: saranno messe in atto iniziative specifiche volte a sostenere la ristrutturazione di tali edifici, compresi vari tipi di interventi relativi alle prestazioni energetiche.</p> <p>⁽¹⁾ COM/2020/562 final.</p> <p>⁽²⁾ Si veda IRP, «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, e UNEP, «Emissions Gap Report», 2019. Queste cifre si riferiscono all'uso e funzionamento degli edifici, includono le emissioni indirette nel settore dell'energia elettrica e termica ma non danno conto del loro intero ciclo di vita. Si stima che il carbonio incorporato nelle costruzioni sia responsabile di circa il 10 % delle emissioni annue totali di gas a effetto serra nel mondo.</p> <p>⁽³⁾ COM(2020) 662 final.</p> <p>⁽⁴⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 9

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050 ⁽¹⁾. Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita ⁽²⁾. Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i comuni, tecnicamente e finanziariamente. Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del Patto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto.</p> <p>⁽¹⁾ https://www.unfpa.org/world-population-trends ⁽²⁾ https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf</p>	<p>Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050 ⁽¹⁾. Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita ⁽²⁾. Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti locali, tecnicamente e finanziariamente. Una serie di enti locali e regionali e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici e alla mobilità sostenibile in base a un mandato giuridico o a titolo volontario, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito del Patto dei sindaci, e approcci urbani integrati, tra cui quelli sviluppati nell'ambito dei piani per la mobilità urbana sostenibile, che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto. Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza energetica della mobilità urbana, sia di passeggeri che di merci. Dati i notevoli sforzi supplementari richiesti agli enti locali e regionali che sono in prima linea nella transizione energetica, occorre garantire a tali enti un facile accesso agli strumenti europei affinché possano ricevere il sostegno finanziario necessario per l'attuazione dei loro piani per l'energia sostenibile e il clima e la mobilità urbana sostenibile nel quadro della transizione verde. A tal fine, si presterà particolare attenzione alla realizzazione delle misure già adottate nell'ambito dell'attuale quadro giuridico. Questo riguarda, per esempio, tutta l'attuazione dei fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi strutturali e i fondi della politica di coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU. È fondamentale coinvolgere attivamente le regioni e, se del caso, gli enti locali nell'elaborazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi e fornire un sostegno diretto per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché risorse sufficienti nel quadro dell'obiettivo strategico per un'Europa più verde, in transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio e resiliente.</p> <p>⁽¹⁾ https://www.unfpa.org/world-population-trends ⁽²⁾ https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 10

Considerando 36

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l'esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, servizi, lavori ed edifici dalla massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e agli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell'Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio «l'efficienza energetica al primo posto» nelle loro procedure di appalto.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).</p> <p>⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).</p>	<p>Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l'esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, servizi, lavori ed edifici dalla massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE; a tale riguardo bisognerebbe utilizzare come riferimento i criteri relativi ad appalti pubblici verdi e circolari. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e agli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell'Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio «l'efficienza energetica al primo posto» nelle loro procedure di appalto.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).</p> <p>⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 11

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>È importante che gli Stati membri diano agli enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l'adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle migliori pratiche.</p>	<p>È importante che gli Stati membri diano agli enti locali e regionali e agli altri enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l'adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle migliori pratiche. Inoltre, dovrebbero essere svolte attività specifiche di sviluppo delle capacità, al fine di garantire che le amministrazioni di tutte le dimensioni abbiano accesso agli stessi strumenti e alle stesse opportunità, anche nel quadro del piano RePowerEU.</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero promuovere la produzione di biogas da rifiuti urbani organici nei comuni e nei gruppi di comuni, nonché l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici.</p> <p>Saranno inoltre promossi gruppi di comunità dell'irrigazione ai fini della produzione di energia fotovoltaica e della sua immissione nella rete elettrica generale.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 12

Considerando 61

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La presente direttiva fa riferimento al concetto di «clienti vulnerabili», che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di «utente finale», che va ad aggiungersi a quello di «cliente finale», chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di «clienti vulnerabili» non garantisce necessariamente l'inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di «clienti vulnerabili», gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali.</p>	<p>La presente direttiva fa riferimento al concetto di «clienti vulnerabili», che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di «utente finale», che va ad aggiungersi a quello di «cliente finale», chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di «clienti vulnerabili» non garantisce necessariamente l'inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di «clienti vulnerabili», gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali. Anche il concetto di microimprese e piccole imprese vulnerabili, quale definito ai fini del Fondo sociale per il clima, rientra nel campo di applicazione della direttiva.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 13

Considerando 69

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e fornire loro informazioni precise su come raggiungerla. È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima e della Conferenza sul futuro dell'Europa. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.</p>	<p>È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e fornire loro informazioni precise su come raggiungerla. È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima, del programma Erasmus+ e della Conferenza sul futuro dell'Europa. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 14

Considerando 71

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nell'attuazione della presente direttiva, e nell'adozione di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse naturali in linea con i principi dell'economia circolare.</p>	<p>Nell'attuazione della presente direttiva, e nell'adozione di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse naturali in linea con <i>l'ambizione in materia di inquinamento zero e con i principi dell'economia circolare e della tutela della natura e della biodiversità.</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 15

Considerando 80 — nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>(80 bis) Nel valutare il potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffrescamento, gli Stati membri tengono conto di aspetti ambientali, sanitari e di sicurezza più ampi. Considerato il ruolo svolto dalle pompe di calore nella realizzazione del potenziale di efficienza energetica nel riscaldamento e nel raffrescamento, è necessario minimizzare i rischi di impatti ambientali negativi derivanti da refrigeranti persistenti, bioaccumulabili o tossici.</i></p>

Emendamento 16

Considerando 92

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica. Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).</p>	<p>È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva e ad attuare il principio «l'efficienza energetica al primo posto» migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare, come anche a livello di edifici pubblici in collaborazione con gli enti locali. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica. Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero rivedere la legislazione e le procedure di attuazione al fine di eliminare inutili ostacoli e strozzature. Le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli dovrebbero ricevere una adeguata formazione in materia. Questi sforzi contribuiranno anche a migliorare la sicurezza energetica dell'UE.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 17

Considerando 97

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima [regolamento sul Fondo sociale per il clima] e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.</p>	<p>I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali, dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima [regolamento sul Fondo sociale per il clima] e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 18

Considerando 98 — nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>È possibile realizzare dei cambiamenti di comportamento a lungo termine nel consumo di energia mediante la responsabilizzazione dei cittadini. Le comunità energetiche possono contribuire a realizzare dei risparmi energetici a lungo termine, in particolare tra le famiglie, e ad accrescere gli investimenti sostenibili da parte dei cittadini e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero favorire tali azioni condotte dai cittadini sostenendo i progetti e le organizzazioni energetiche di comunità.</i></p>

Emendamento 19

Considerando 108

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi della politica di coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU, per stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della povertà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale e alla ripresa verde. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica. La Commissione garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica.</p>	<p>È opportuno incoraggiare gli Stati membri, le regioni, le città e i comuni ad utilizzare appieno i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi della politica di coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU, per stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a livello locale. Essi dovrebbero garantire il coinvolgimento attivo degli enti locali nell'elaborazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi e fornire loro un sostegno diretto per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché risorse sufficienti nel quadro dell'obiettivo strategico per un'economia più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la neutralità carbonica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della povertà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale e alla ripresa verde. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la formazione, la riqualificazione professionale e il miglioramento delle competenze dei professionisti del settore, in particolare per quanto concerne i lavori relativi alla ristrutturazione degli edifici, allo scopo di favorire l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica. A tal fine, dovranno essere intensificati gli sforzi a livello europeo e degli Stati membri per accrescere le capacità degli enti locali e regionali di gestire i fondi europei e aumentare quindi la capacità complessiva di assorbimento delle regioni e delle città dell'UE. La Commissione si adopererà per facilitare l'accesso delle città e delle regioni ai programmi gestiti a livello centrale e per assicurare la disponibilità di maggiori finanziamenti che possano essere ottenuti direttamente. Essa garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 20

Considerando 109

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; risorse assegnate all'efficienza energetica nell'ambito di fondi e programmi europei e strumenti finanziari europei dedicati, come il Fondo europeo per l'efficienza energetica.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).</p>	<p>Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; risorse assegnate all'efficienza energetica nell'ambito di fondi e programmi europei e strumenti finanziari europei dedicati, come il Fondo europeo per l'efficienza energetica.</p> <p><i>A tal fine, la Commissione europea e gli Stati membri dovranno lavorare alla creazione di piattaforme volte ad aggregare progetti di piccole e medie dimensioni nell'ottica di creare gruppi di progetti idonei a fini di finanziamento.</i></p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 21

Considerando 113

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari e i programmi di finanziamento dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.</p>	<p>Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari e i programmi di finanziamento dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.</p> <p><i>La Commissione europea e gli Stati membri dovranno mettere a disposizione delle amministrazioni regionali e locali informazioni e formazioni adeguate su tali programmi al fine di rafforzare la loro capacità di attrarre risorse finanziarie. La piattaforma del Patto dei sindaci potrebbe essere uno degli strumenti per tale azione, anche nel quadro del piano RePowerEU, insieme ad altri strumenti istituiti nell'ambito delle normative vigenti in materia di cambiamenti climatici a livello regionale e locale.</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 22

Considerando 119

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla presente direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.</p>	<p>Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla presente direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.</p> <p><i>La Commissione europea lavorerà in stretta collaborazione con il Comitato europeo delle regioni per sostenere gli enti locali e regionali in tale sforzo.</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 23

Articolo 2, punto 49

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>49) «povertà energetica»: l'impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, compresa un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti;</p>	<p>49) «povertà energetica»: l'impossibilità di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso, a condizioni di lavoro adeguate e alla salute, compresa un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, acqua calda sanitaria, illuminazione, mobilità ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti.</p> <p>49 bis) «famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, che sono esposte al rischio di ritrovarsi in condizioni di povertà energetica a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle prestazioni energetiche insufficienti dei loro alloggi e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>49 ter) <i>«utenti della mobilità»: le famiglie o le imprese e le microimprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;</i></p> <p>49 quater) <i>«utenti vulnerabili della mobilità»: utenti dei trasporti, compresi i membri di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote;</i></p> <p>49 quinquies) <i>«microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;</i></p> <p>49 quinquies bis) <i>«piccola impresa»: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato e/o un bilancio annuo totale non superiore a 10 milioni di EUR;</i></p> <p>49 sexies) <i>«micro e piccole imprese vulnerabili»: le micro e piccole imprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno al 9 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2020, così che nel 2030 il consumo di energia finale dell'Unione non superi 787 Mtep e il suo consumo di energia primaria non superi 1023 Mtep.</p>	<p>Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno al 9 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2020, così che nel 2030 il consumo di energia finale dell'Unione non superi 787 Mtep e il suo consumo di energia primaria o il suo consumo cumulativo di energia non superi 1023 Mtep.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Ciascuno Stato membro stabilisce contributi nazionali di efficienza energetica per il consumo di energia primaria e finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano tali contributi e la relativa traiettoria indicativa alla Commissione nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento. All'atto della notifica gli Stati membri usano la formula di cui all'allegato I della presente direttiva e precisano come, e in base a quali dati, sono stati calcolati i contributi.</p>	<p>Ciascuno Stato membro stabilisce contributi nazionali di efficienza energetica indicativi per il consumo di energia primaria e finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano tali contributi e la relativa traiettoria indicativa, con i rispettivi traguardi, alla Commissione nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento. All'atto della notifica gli Stati membri usano la formula di cui all'allegato I della presente direttiva e precisano come, e in base a quali dati, sono stati calcolati i contributi.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 26

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
[...]	[...] iv bis) la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

Motivazione

Evidente

Emendamento 27

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,7 % l'anno rispetto all'anno X-2 (posto che X è l'anno di entrata in vigore della presente direttiva).</p>	<p>Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto dell'1,7 % l'anno rispetto all'anno X-2 (posto che X è l'anno di entrata in vigore della presente direttiva).</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nel calcolo del consumo di energia finale dei loro enti pubblici gli Stati membri possono tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri includono nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 un elenco degli enti pubblici che contribuiscono a ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, il volume della riduzione del consumo di energia che ciascuno di essi è tenuto a realizzare e le misure previste a tal fine. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione nazionale integrata sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi piani per la decarbonizzazione, previa consultazione dei portatori di interessi e del pubblico, in particolare dei gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti, quali donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali.</p> <p>4. Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici nell'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici.</p> <p>5. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita delle proprie attività strategiche e di investimento.</p>	<p>Nel calcolo del consumo di energia finale dei loro enti pubblici gli Stati membri possono tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri includono nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 un elenco degli enti pubblici che contribuiscono a ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, il volume della riduzione del consumo di energia che ciascuno di essi è tenuto a realizzare e le misure previste a tal fine. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione nazionale integrata sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi piani per la decarbonizzazione, previa consultazione dei portatori di interessi e del pubblico, in particolare dei gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti, quali donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali.</p> <p>4. Gli Stati membri sostengono gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici nell'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo sostegno finanziario e tecnico e presentando piani per far fronte alla carenza di manodopera necessaria per tutte le fasi della transizione verde, compresi gli artigiani, gli esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, gli scienziati applicati e gli innovatori. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a tenere conto dei più ampi vantaggi oltre al risparmio energetico, come la qualità dell'aria interna e dell'ambiente, nonché il miglioramento della qualità della vita, in particolare per le scuole, i centri di assistenza diurna, gli alloggi protetti, le residenze sanitarie assistenziali e gli ospedali. Gli Stati membri forniscono orientamenti, promuovono opportunità di formazione e miglioramento delle competenze, anche in materia di ristrutturazione energetica mediante i contratti di rendimento energetico e i partenariati pubblico-privato, e incoraggiano la cooperazione tra enti pubblici.</p> <p>5. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita delle proprie attività strategiche e di investimento e forniscono specifici orientamenti in materia.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>6. Gli Stati membri sostengono gli enti regionali e locali e gli altri enti pubblici nell'ottenimento di risorse finanziarie adeguate per l'attuazione della direttiva attraverso linee di finanziamento ad hoc e attività di sviluppo delle capacità nel settore della raccolta di fondi.</i></p>

Motivazione

Mancano valutazioni dell'impatto potenziale e reale del tasso dell'1,7 %. Tale percentuale può essere accettabile come punto di partenza, ma bisogna tenere conto della situazione dei singoli Stati membri e della valutazione d'impatto.

Emendamento 28

Nuovo articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p style="text-align: center;"><i>Partenariati per la transizione energetica</i></p> <p><i>1. La Commissione istituisce partenariati settoriali europei per la transizione energetica riunendo, in modo inclusivo e rappresentativo, i principali portatori di interessi in settori quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i trasporti, la finanza e l'edilizia. La Commissione nomina un presidente per ciascuno di questi partenariati europei settoriali per la transizione energetica, che dovrebbero essere istituiti entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.</i></p> <p><i>2. I partenariati facilitano i dialoghi sul clima e incoraggiano i settori a elaborare «tabelle di marcia per la transizione energetica» al fine di individuare le misure e le opzioni tecnologiche disponibili per realizzare risparmi in termini di efficienza energetica, prepararsi alle energie rinnovabili e decarbonizzare i diversi settori. Tali tabelle di marcia potrebbero fornire un valido contributo nell'aiutare i settori a pianificare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e del piano dell'UE per gli obiettivi climatici, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera tra gli attori al fine di rafforzare il mercato interno dell'Unione europea.</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 29

Nuovo articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p style="text-align: center;">Sportelli unici per l'efficienza energetica</p> <p>1. <i>Gli Stati membri collaborano con le autorità competenti e i portatori di interessi privati per istituire degli sportelli unici dedicati a livello locale, regionale o nazionale. Tali sportelli unici sono di carattere intersettoriale e interdisciplinare e permettono di elaborare progetti a livello locale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. fornendo consulenza e informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le micro e piccole imprese, gli enti regionali e locali, altri enti pubblici e le famiglie;</i> <i>ii. collegando i potenziali progetti, in particolare quelli su scala ridotta, con gli operatori del mercato;</i> <i>iii. favorendo l'azione dei consumatori fornendo consulenza sul comportamento in materia di consumo di energia;</i> <i>iv. fornendo informazioni sui programmi di formazione e istruzione per accrescere il numero di professionisti del settore dell'efficienza energetica, riqualificarli e migliorare le loro competenze al fine di soddisfare le esigenze del mercato;</i> <i>v. promuovendo gli esempi di buone pratiche relative a diverse tipologie di edifici, alloggi e imprese;</i> <i>vi. raccogliendo e presentando alla Commissione dati aggregati per tipologia relativi ai progetti in materia di efficienza energetica. La Commissione pubblica tali informazioni in una relazione che elabora ogni due anni al fine di condividere le esperienze maturate e rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri;</i> <p>2. <i>Gli sportelli unici creano dei partenariati solidi e affidabili con gli attori privati locali e regionali quali le PMI, le società di servizi energetici, gli installatori, le società di consulenza, i promotori di progetti, gli istituti finanziari in grado di fornire servizi quali audit energetici, soluzioni finanziarie e la realizzazione di ristrutturazioni energetiche;</i></p> <p>3. <i>Gli Stati membri collaborano con gli enti locali e regionali per promuovere gli sportelli unici;</i></p> <p>4. <i>La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo degli sportelli unici al fine di creare un approccio armonizzato in tutta Europa.</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 30

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p data-bbox="212 667 746 698">Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici</p> <p data-bbox="177 815 780 1010">1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e Consiglio (¹), ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.</p> <p data-bbox="177 1379 780 1632">Gli enti pubblici che occupano un edificio non di loro proprietà esercitano per quanto possibile i loro diritti contrattuali e incoraggiano il proprietario a ristrutturare l'edificio per trasformarlo in un edificio a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE. Gli enti pubblici che concludono un nuovo contratto per l'occupazione di un edificio non di loro proprietà si prefiggono che l'edificio rientri nelle prime due classi di efficienza energetica dell'attestato di prestazione energetica.</p> <p data-bbox="177 1890 780 2029">La quota di almeno il 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m², di proprietà degli enti pubblici dello Stato membro interessato e che, al 1° gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero.</p>	<p data-bbox="845 667 1380 698">Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici</p> <p data-bbox="809 815 1418 1263">1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e Consiglio (¹), ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, al fine di realizzare il potenziale di risparmio energetico totale nella misura in cui ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi e fattibile sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri esentano gli alloggi sociali dall'obbligo di ristrutturare il 3 % della superficie coperta totale se le ristrutturazioni non sono neutre in termini di costi e se comporteranno per le persone che vivono negli alloggi sociali aumenti significativi degli affitti superiori ai risparmi economici realizzati sulla bolletta energetica.</p> <p data-bbox="809 1379 1418 1771">Gli enti pubblici che occupano un edificio non di loro proprietà incoraggiano il proprietario a realizzare una ristrutturazione profonda o una ristrutturazione profonda per fasi successive dell'edificio per trasformarlo in un edificio a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, al fine di realizzare il potenziale di risparmio energetico totale nella misura in cui ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi e fattibile sul piano tecnico. Gli enti pubblici che concludono un nuovo contratto per l'occupazione di un edificio non di loro proprietà si prefiggono che l'edificio rientri nelle prime due classi di efficienza energetica dell'attestato di prestazione energetica oppure raggiunga altri livelli di prestazione pertinenti per lo Stato membro in questione.</p> <p data-bbox="809 1890 1418 2058">La quota media di almeno il 3 % è calcolata su un periodo di cinque anni sulla superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m², di proprietà degli enti pubblici dello Stato membro interessato e che, al 1° gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>2. In casi eccezionali, gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici gli edifici nuovi posseduti in sostituzione di edifici specifici degli enti pubblici demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti. Tali eccezioni si applicano esclusivamente se più efficienti sotto il profilo dei costi e più sostenibili in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO₂ nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo gli Stati membri rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffrescati degli enti pubblici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m². L'inventario è aggiornato con cadenza almeno annuale. L'inventario comprende quanto meno i seguenti dati:</p> <p>a) la superficie coperta in m²;</p> <p>b) l'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio rilasciato in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).</p>	<p>2. Gli Stati membri possono decidere di applicare requisiti meno rigorosi alle seguenti categorie di edifici:</p> <p>a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;</p> <p>b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.</p> <p>In entrambi i casi, le autorità responsabili devono dimostrare l'incompatibilità dei requisiti concernenti gli edifici a energia quasi zero con gli edifici indicati per l'esenzione.</p> <p>3. In casi eccezionali, gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici gli edifici nuovi posseduti in sostituzione di edifici specifici degli enti pubblici demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti. Tali eccezioni si applicano esclusivamente se più efficienti sotto il profilo dei costi e più sostenibili in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO₂ nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo gli Stati membri rendono pubblico entro il XX/XX/XXXX un inventario degli edifici riscaldati e/o raffrescati degli enti pubblici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m². L'inventario è aggiornato con cadenza almeno annuale. L'inventario comprende quanto meno i seguenti dati:</p> <p>a) la superficie coperta in m²;</p> <p>b) l'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio rilasciato in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 31

Nuovo articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>1 bis. <i>Qualora uno Stato membro nel corso di un anno ristrutturati più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici di proprietà di enti pubblici, esso può ridurre i suoi sforzi negli anni successivi in modo da raggiungere la media annuale calcolata su un periodo di cinque anni. Qualora uno Stato membro nel corso di un anno ristrutturati meno del 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà di enti pubblici, esso intensifica i suoi sforzi in modo da raggiungere la media annuale calcolata su un periodo di cinque anni.</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 32

Nuovo articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>3 bis. <i>Nella pianificazione delle misure di attuazione a norma del presente articolo gli Stati membri forniscono sostegno finanziario e tecnico e presentano piani per far fronte alla carenza di manodopera e di professionisti qualificati necessari per tutte le fasi della transizione verde, compresi gli artigiani, gli esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, gli scienziati applicati e gli innovatori. Gli Stati membri incoraggiano gli enti regionali e locali e gli altri enti pubblici a tenere conto dei più ampi vantaggi, oltre al risparmio energetico, come la salubrità del clima interno grazie a una migliore qualità dell'aria interna e dell'ambiente, nonché il miglioramento della qualità della vita, in particolare per le scuole, i centri di assistenza diurna, gli alloggi protetti, le residenze sanitarie assistenziali e gli ospedali.</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 33

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV della presente direttiva.</p> <p>5. Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi.</p> <p>Onde garantire un'applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sull'impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l'obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita di un nuovo edificio e possono altresì rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000 m².</p> <p>Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, nel rispetto del principio dell'autonomia locale sancito dall'articolo 4 del TUE, concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, puntando ai criteri di cui all'allegato IV della presente direttiva.</p> <p>5. Gli Stati membri esigono che nelle pratiche di appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi e circolari.</p> <p>Onde garantire un'applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sull'impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l'obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita di un nuovo edificio e possono altresì rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000 m².</p> <p>Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 34

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>3) Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.</p> <p>In sede di elaborazione delle misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure.</p> <p>Gli Stati membri realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l'energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica dei seguenti indicatori per l'anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili:</p>	<p>3) Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, come pure le microimprese e le piccole imprese vulnerabili e gli utenti della mobilità vulnerabili. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.</p> <p>In sede di elaborazione delle misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure.</p> <p>Gli Stati membri realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, come pure le micro e piccole imprese vulnerabili e gli utenti della mobilità vulnerabili. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l'energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica dei seguenti indicatori per l'anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili:</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>a) incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdcs01]);</p> <p>b) arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_mdcs07]); e</p> <p>c) struttura delle spese destinate ai consumi per quintile di reddito e per scopo dei consumi nella classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP) (Eurostat, HBS, [hbs_str_t223], dati per [CP045] Energia elettrica, gas e altri combustibili).</p>	<p>a) incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdcs01]);</p> <p>b) arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_mdcs07]); e</p> <p>c) struttura delle spese destinate ai consumi per quintile di reddito e per scopo dei consumi nella classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP) (Eurostat, HBS, [hbs_str_t223], dati per [CP045] Energia elettrica, gas e altri combustibili).</p> <p><i>La Commissione europea pubblicherà orientamenti per l'identificazione delle micro e piccole imprese vulnerabili e degli utenti della mobilità vulnerabili, proponendo criteri chiari. Gli Stati membri includeranno un'analisi della povertà energetica tra le micro e piccole imprese e gli utenti della mobilità vulnerabili nella revisione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima.</i></p>

Motivazione

Coerenza con la proposta relativa al Fondo sociale per il clima.

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri dimostrano quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli:</p> <p>a) che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;</p> <p>b) in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), concorrono all'apporto del contributo nazionale a norma dell'articolo 4;</p> <p>c) che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l'obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente ai requisiti del presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine di ciascun periodo d'obbligo.</p>	<p>Nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri dimostrano quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli:</p> <p>a) che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;</p> <p>b) in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), concorrono all'apporto del contributo nazionale a norma dell'articolo 4;</p> <p>c) che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l'obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente ai requisiti del presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine di ciascun periodo d'obbligo.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<i>In tali calcoli gli Stati membri includono i risparmi ottenuti a livello regionale e locale che non si sovrappongono alle misure nazionali, come contributi all'obiettivo nazionale determinati a livello locale.</i>

Motivazione

Poiché la direttiva prevede obiettivi e obblighi riguardanti azioni che sono necessariamente intraprese a livello subnazionale, tali azioni dovrebbero essere debitamente prese in considerazione, tenendo conto del livello al quale sono adottate, al fine di perfezionare le politiche dopo un ciclo di revisione iniziale.

Emendamento 36

Articolo 9, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>5. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con le autorità locali o i comuni onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.</p>	<p>5. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con le autorità regionali e locali onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 37

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>11. Gli Stati membri promuovono attivamente l'attuazione del sistema di gestione dell'energia nell'ambito della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale. A tal fine, essi promuoveranno azioni di sviluppo delle capacità e incentivi per gli enti più piccoli.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 38

Articolo 21, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l'energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2010/31/UE.</p>	<p>1. Gli Stati membri, ove possibile in stretta cooperazione con gli enti regionali e locali, provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l'energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2010/31/UE.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 39

Articolo 21, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>5. Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, per quanto riguarda la divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un edificio o di un'unità immobiliare, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici. Le misure destinate a eliminare tali ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica rivolta ad attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1.</p>	<p>5. Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, per quanto riguarda la divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un edificio o di un'unità immobiliare, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici. Le misure destinate a eliminare tali ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, come ad esempio l'accelerazione dell'iter autorizzativo, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà. Tali misure vengono definite in collaborazione con gli enti locali e regionali e possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica rivolta ad attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale che veda la partecipazione dei partner pubblici e sociali pertinenti, quali organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e autorità locali e regionali, nonché autorità e agenzie pubbliche competenti, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare.</p> <p>Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.</p>	<p>Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale che veda la partecipazione degli enti locali e regionali e dei partner pubblici e sociali pertinenti, quali organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e autorità locali e regionali, nonché autorità e agenzie pubbliche competenti, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare.</p> <p>Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 40

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.</p> <p>Nel definire il concetto di «clienti vulnerabili» ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944, nonché dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.</p>	<p>1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, gli utenti vulnerabili della mobilità, le microimprese e le piccole imprese vulnerabili, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, in tale contesto essi tendono specificamente conto delle regioni isolate dal punto di vista energetico e che non hanno la possibilità di connettersi alla rete europea.</p> <p>Nel definire il concetto di «clienti vulnerabili» ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944, nonché dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.</p> <p>La Commissione europea fornirà degli orientamenti per la definizione degli utenti vulnerabili della mobilità e delle microimprese e piccole imprese vulnerabili, in linea con le definizioni contenute nel regolamento sul Fondo sociale per il clima.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 41

Articolo 23, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.</p>	<p>2. Gli Stati membri elaborano piani di riscaldamento e raffrescamento in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali pertinenti; insieme, essi provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 42

Articolo 23, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio e basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffrescamento. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, se del caso in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali competenti, effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio e basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica, conformemente alla parte i dell'allegato IX. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffrescamento. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>

Motivazione

Alcuni sistemi di riscaldamento e raffrescamento, come le reti di teleriscaldamento, sono profondamente legati al territorio che riforniscono. Eventuali analisi di tali reti dovrebbero essere effettuate in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali.

Emendamento 43

Articolo 23, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>4. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffrescamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile conformemente al paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafi 4 e 6.</p> <p>Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell'allegato IX. Lo Stato membro comunica le politiche e misure nell'ambito dell'aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999.</p> <p>6. Gli Stati membri incoraggiano le autorità regionali e locali a elaborare piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 50 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno:</p> <p>a) essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell'area interessata;</p>	<p>4. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri e gli enti locali e regionali dotati di competenze in materia adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffrescamento da calore di scarto (compresi i rifiuti urbani) e da fonti di energia rinnovabile conformemente al paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafi 4 e 6.</p> <p>Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lo Stato membro interessato, insieme agli enti locali e regionali, può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell'allegato IX. Lo Stato membro comunica le politiche e misure nell'ambito dell'aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999.</p> <p>6. Gli Stati membri incoraggiano le autorità regionali e locali a elaborare piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 50 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno:</p> <p>a) essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell'area interessata;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>b) includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);</p> <p>c) essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del grande pubblico;</p> <p>d) prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;</p> <p>e) prevedere il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.</p> <p>In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario.</p>	<p>b) includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);</p> <p>c) essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del grande pubblico;</p> <p>d) prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;</p> <p>e) prevedere il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate.</p> <p>Gli Stati membri e i pertinenti enti locali e regionali provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.</p> <p>In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario.</p>

Emendamento 44

Articolo 23, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario.</p>	<p>In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di riscaldamento e raffrescamento siano in linea con i requisiti della pianificazione climatica, energetica e ambientale a livello locale, in termini sia di contenuto che di date, al fine di evitare duplicazioni di lavoro e oneri amministrativi per gli enti locali e regionali e incoraggiare la piena attuazione dei piani.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 45

Articolo 23, paragrafo 6 bis (nuovo punto)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	6 bis. <i>I piani locali di riscaldamento e raffrescamento possono essere realizzati congiuntamente da un gruppo numeroso di enti locali vicini se il contesto geografico e amministrativo nonché le infrastrutture di riscaldamento e raffrescamento sono adeguati.</i>

Motivazione

Evidente

Emendamento 46

Articolo 23, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	d bis 1) <i>valutare l'importante ruolo delle comunità di energia rinnovabile e di altre iniziative guidate dai consumatori che possono contribuire attivamente all'attuazione di progetti locali di riscaldamento e raffrescamento;</i>

Motivazione

Evidente

Emendamento 47

Articolo 23, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	d bis 2) <i>valutare come finanziare l'attuazione delle politiche e delle misure individuate e prevedere meccanismi finanziari, compreso il finanziamento diretto da parte dell'UE, che consentano agli enti locali e regionali e ai singoli consumatori di passare al riscaldamento e al raffrescamento da fonti rinnovabili;</i>

Motivazione

Evidente

Emendamento 48

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Onde aumentare l'efficienza energetica primaria e la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è un sistema che soddisfa i seguenti criteri:	1. Onde aumentare l'efficienza energetica primaria e la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è un sistema che soddisfa i seguenti criteri:

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>a) fino al 31 dicembre 2025, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;</p> <p>b) dal 1° gennaio 2026, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, l'80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;</p> <p>c) dal 1° gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 20 %;</p> <p>d) dal 1° gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 40 %;</p> <p>e) dal 1° gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 60 %.</p>	<p>a) fino al 31 dicembre 2029, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;</p> <p>b) dal 1° gennaio 2030, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, l'80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;</p> <p>c) dal 1° gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 20 %;</p> <p>d) dal 1° gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 40 %;</p> <p>e) dal 1° gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 60 %.</p>

Motivazione

Nelle misure di miglioramento del teleriscaldamento si dovrebbe dare la priorità alla promozione di soluzioni di cogenerazione, più efficienti sotto il profilo energetico. Un cambiamento così rapido nella definizione di un sistema di teleriscaldamento efficiente avrebbe come conseguenza che gran parte delle unità e delle reti attualmente in fase di ammodernamento non soddisferebbe più i criteri ancor prima che siano state ammortizzate le relative soluzioni, e non sarebbe possibile ottenere finanziamenti per ulteriori ammodernamenti e investimenti in nuove fonti di energia. Un cambiamento dinamico in questo settore potrebbe anche comportare un aumento incontrollato dei costi di fornitura di energia da parte delle reti di teleriscaldamento, e ciò renderebbe il ricorso a tali sistemi meno appetibile per i consumatori e si tradurrebbe in un ritorno a fonti di calore locali meno efficienti, le cui emissioni di CO₂ e di polveri non possono essere controllate.

In generale, le tecnologie e i combustibili utilizzati nei sistemi di teleriscaldamento non dovrebbero in linea di principio rendere impossibile notificare e finanziare i risparmi derivanti dalle misure di efficienza energetica.

Emendamento 49

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi di formazione, in particolare da parte di PMI, microimprese e liberi professionisti.</i></p>

Emendamento 50Articolo 26, paragrafo 1 *ter*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>1 <i>ter</i>. <i>La Commissione istituisce, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, una piattaforma di punto di accesso unico che fornisce sostegno e agevola la condivisione delle conoscenze al fine di assicurare un numero adeguato di professionisti qualificati per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia. La piattaforma riunisce gli Stati membri, le parti sociali, gli istituti di istruzione, il mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti per favorire e promuovere le migliori pratiche, al fine di garantire un maggior numero di professionisti dell'efficienza energetica e di riqualificare e aggiornare le loro competenze per soddisfare le esigenze del mercato e integrare questa sfida nelle iniziative dell'UE attualmente in corso, quali il Fondo sociale per il clima, Erasmus+ e il nuovo Bauhaus europeo.</i></p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 51

Articolo 27, paragrafi 4 e 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a fare ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile superiore a 1 000 m².</p> <p>Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio.</p> <p>5. Gli Stati membri sostengono il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:</p>	<p>4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici a fare ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile superiore a 1 000 m².</p> <p>Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio.</p> <p>5. Gli Stati membri sostengono il settore pubblico, e in particolare gli enti locali e regionali, nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>a) offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIII e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche;</p> <p>b) fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;</p> <p>c) rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.</p>	<p>a) offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIII e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche;</p> <p>b) fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;</p> <p>c) rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 52

Articolo 28

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.</p> <p>2. Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nel l'efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.</p>	<p>1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.</p> <p>2. Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nel l'efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>3. Gli Stati membri adottano misure che assicurano un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.</p>	<p>3. Gli Stati membri adottano misure che assicurano un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, e sostegno finanziario per acquistare o fornire accesso ai trasporti pubblici e ai modi di trasporto a emissioni zero, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.</p>
<p>4. La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di regolazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.</p>	<p>4. La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali, regionali o locali, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di regolazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.</p>
<p>5. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, conformemente alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili interventi da compiere.</p>	<p>5. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, conformemente alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili interventi da compiere.</p>
<p>6. Gli interventi di cui al paragrafo 4 comprendono gli elementi elencati di seguito:</p>	<p>6. Gli interventi di cui al paragrafo 4 comprendono gli elementi elencati di seguito:</p>
<p>a) la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico;</p>	<p>a) la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico;</p>
<p>b) la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:</p>	<p>b) la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:</p>
<p>i) l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;</p>	<p>i) l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;</p>
<p>ii) il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.</p>	<p>ii) il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>7. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva:</p> <p>a) valutano modalità per meglio utilizzare gli audit energetici di cui all'articolo 11 al fine di incidere sul processo decisionale;</p> <p>b) sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti messi a disposizione nel bilancio dell'Unione e proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti e dalla comunicazione della Commissione dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa».</p> <p>8. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri e agli attori del mercato su come mobilitare gli investimenti privati.</p> <p>Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'ambito di vari programmi dell'Unione e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i finanziamenti dell'Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.</p> <p>9. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica. Scopo del fondo è dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica, comprese le misure in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 22, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, nonché dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell'apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere finanziato dai proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per i settori dell'edilizia e dei trasporti.</p> <p>10. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.</p>	<p>7. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva:</p> <p>a) valutano modalità per meglio utilizzare gli audit energetici di cui all'articolo 11 al fine di incidere sul processo decisionale;</p> <p>b) sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti messi a disposizione nel bilancio dell'Unione e proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti e dalla comunicazione della Commissione dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa».</p> <p>8. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri e agli attori del mercato su come mobilitare gli investimenti privati.</p> <p>Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri, le regioni, gli enti locali e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'ambito di vari programmi dell'Unione e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i finanziamenti dell'Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.</p> <p>9. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica. Scopo del fondo è dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica, comprese le misure in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 22, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, nonché dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell'apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere finanziato dai proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per i settori dell'edilizia e dei trasporti.</p> <p>10. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>11. Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.</p> <p>12. Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell'efficienza energetica.</p>	<p>11. Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.</p> <p>12. Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell'efficienza energetica.</p>

Motivazione

Evidente

Emendamento 53

Allegato IV

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che acquistano prodotti, servizi, edifici e lavori:</p> <p>[...]</p> <p>d) acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumore esterno di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;</p> <p>[...]</p> <p>f) acquistano o concludono nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:</p> <p>[...]</p>	<p>Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che acquistano prodotti, servizi, edifici e lavori, in conformità a criteri di efficacia rispetto ai costi, fattibilità economica, più ampia sostenibilità, idoneità tecnica e adeguata concorrenza:</p> <p>[...]</p> <p>d) acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo requisito deve tuttavia essere conciliato con l'esigenza di ricorrere, in condizioni invernali, agli pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato e di rumore esterno di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;</p> <p>[...]</p> <p>f) acquistano o concludono nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, o ad altri requisiti per gli edifici nuovi o per ristrutturazioni più profonde ritenuti adeguati dagli Stati membri, tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Occorre tenere conto di tutte le dimensioni della sostenibilità, anche nella direttiva sull'efficienza energetica. Per gli pneumatici si dovrebbe tenere conto anche delle condizioni invernali. I requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia non sono un livello adeguato per i requisiti di ristrutturazione, in quanto sono definiti in modo diverso nei vari Stati membri.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. condivide il giudizio della Commissione europea secondo cui l'efficienza energetica svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nel miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e nella riduzione della dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili, obiettivi importanti soprattutto alla luce dell'attuale crisi dei prezzi energetici, che hanno risentito in misura enorme della guerra in Ucraina;
2. accoglie con favore le modifiche proposte alle disposizioni vigenti della direttiva sull'efficienza energetica e sottolinea che tali modifiche dovrebbero rafforzare il quadro giuridico, offrendo maggiori opportunità di sfruttare il potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica in linea con la normativa sul clima attuata a livello nazionale, regionale o locale;
3. ribadisce il ruolo cruciale dell'azione a livello dell'UE in materia di efficienza energetica, necessaria per conseguire gli obiettivi del Green Deal; sottolinea che tale azione deve naturalmente essere attuata a livello nazionale, regionale o locale e accoglie pertanto con favore il maggiore riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nella proposta;
4. sottolinea che la transizione energetica in corso sta portando al passaggio da un sistema energetico basato sulla generazione centralizzata tradizionale a un sistema più decentrato, efficiente sotto il profilo energetico, flessibile e ampiamente basato sulle energie rinnovabili; si compiace pertanto del fatto che vengano riconosciuti il ruolo dei cittadini nella transizione energetica e la necessità di una costante sensibilizzazione, anche attraverso strumenti quali il patto per il clima; ribadisce, a tale proposito, il ruolo cruciale che l'azione locale e regionale svolge nel dialogare con i cittadini e nel promuovere la transizione verde attraverso le buone pratiche in materia di iniziative di tipo partecipativo che hanno dato buoni risultati;
5. ritiene che l'Unione dell'energia dovrebbe consentire ai cittadini di produrre, consumare, immagazzinare o commerciare le proprie energie rinnovabili, individualmente o collettivamente, di adottare misure di risparmio energetico, di diventare partecipanti attivi al mercato dell'energia attraverso la scelta dei consumatori e di partecipare in modo sicuro e con fiducia alla gestione della domanda; in tale contesto ribadisce il proprio appello ⁽¹⁾, e si associa a quello del Parlamento europeo, affinché venga concordata a livello dell'UE un'interpretazione comune pratica della definizione di «prosumatori» ⁽²⁾, attraverso un processo partecipativo guidato dalla Commissione;
6. sottolinea che gli enti locali e regionali possiedono e gestiscono edifici principalmente allo scopo di svolgere compiti amministrativi e sociali statuari. Gli edifici sono molto più che semplici strumenti per realizzare risparmi energetici. Requisiti rigidi in materia di ristrutturazione energetica imporrebbero pertanto agli enti locali e regionali di adottare costose misure edilizie che non riflettono necessariamente una visione globale di questi edifici e che non sono necessariamente sostenibili a medio e lungo termine. In tale contesto, il Comitato chiede che la direttiva sull'efficienza energetica riconosca e ponga maggiormente l'accento su un uso più efficiente e intelligente degli edifici pubblici esistenti, al fine di aumentare l'efficienza energetica;
7. accoglie con favore il riferimento esplicito all'esigenza di combattere la povertà energetica e di mobilità attraverso misure di efficientamento energetico e alla conseguente necessità che gli Stati membri sostengano in tal senso il livello locale e regionale; ritiene essenziale, in questo contesto, alleviare i costi iniziali associati a tali misure, in particolare per le famiglie e i gruppi di consumatori vulnerabili;
8. apprezza il riferimento alla connettività delle zone rurali e remote, dove, nel quadro della transizione verso una mobilità sostenibile, la maggior parte degli abitanti può trovarsi nella condizione di utenti vulnerabili dei trasporti;

⁽¹⁾ *Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: invertire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita* (CDR-2786-2020) (GU C 175 del 7.5.2021, pag. 23).

⁽²⁾ Esistono vari tipi di prosumatori: prosumatori residenziali che producono energia elettrica a casa, principalmente mediante pannelli solari fotovoltaici sui loro tetti, cooperative energetiche guidate dai cittadini o associazioni edilizie, prosumatori commerciali la cui attività principale non è la produzione di energia elettrica, e istituzioni pubbliche come scuole o ospedali.

9. sottolinea che la proposta di ridurre dell'1,7 % l'anno il consumo energetico e il consumo finale di energia di tutti gli enti pubblici rappresenterà una sfida enorme per la maggior parte degli Stati membri. Tale riduzione richiederà un ampio sviluppo di capacità in termini di finanziamenti, competenze, orientamenti, dati, relazioni ecc. È necessaria un'applicazione rigorosa delle tecniche e delle pratiche di trasformazione esistenti e nuove. Chiede pertanto che gli enti locali e regionali siano pienamente coinvolti in questo processo, insieme ad altre parti interessate;

10. propone di rivedere gli obiettivi di consumo energetico per prevedere la possibilità di fissare obiettivi cumulativi di risparmio e consumo di energia anziché requisiti distinti per l'energia finale e primaria. Ciò migliorerà l'efficienza energetica lungo l'intera catena, dalla produzione alla trasmissione, alla distribuzione e all'uso finale;

11. accoglie con favore la proposta di introdurre requisiti legislativi che prevedono la ristrutturazione, ogni anno, del 3 % del parco immobiliare pubblico, ravvisa l'esigenza di un'ampia creazione di capacità attraverso il sostegno tecnico, finanziario e strategico e lo scambio di buone pratiche, e chiede ulteriori chiarimenti e una definizione delle misure e dei metodi per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici, i fattori di correzione applicabili ai differenti tipi di edifici e alle loro diverse caratteristiche⁽³⁾, nonché le disposizioni finanziarie a livello locale, regionale e nazionale;

12. accoglie con favore l'annuncio del Fondo sociale per il clima quale strumento per bilanciare gli effetti negativi sulle famiglie, sulle microimprese, sulle piccole imprese e sugli utenti della mobilità più vulnerabili e garantire uno sviluppo sostenibile sul piano sociale; sottolinea che i finanziamenti attualmente previsti nell'ambito della revisione dell'ETS sono insufficienti ad assicurare una transizione veramente giusta, e che occorrerebbe prendere in considerazione la possibilità di destinare all'FSC entrate al di fuori del sistema ETS per i settori del trasporto stradale e dell'edilizia (ETS II); propone che si inizi a mettere in comune le entrate per l'FSC prima ancora dell'attuazione del sistema ETS II; sottolinea che, qualora i colegislatori decidano di non procedere con l'ETS II come previsto nella proposta della Commissione, l'attuale ETS venga ulteriormente rafforzato per tenere conto dei settori del trasporto stradale e dell'edilizia;

13. sostiene il principio sancito dalla normativa europea sul clima secondo cui tutti i settori dell'economia devono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica e verso la riduzione delle emissioni, e il sistema ETS dell'UE potrebbe contribuire in modo significativo se il principio «chi inquina paga» fosse esteso a tutto il settore interessato; in proposito ricorda che il settore dell'edilizia è responsabile del 40 % del consumo di energia; ma avverte altresì che l'introduzione di un sistema per fissare il prezzo del carbonio in tale settore è una misura delicata, che non dovrebbe risolversi in un onere per i territori e per i cittadini più vulnerabili dell'UE;

14. sottolinea che un prezzo del carbone consistente ma introdotto in modo graduale dovrebbe fornire il segnale necessario alle imprese e trainare la transizione nella maniera più efficiente in termini di costi, e mette in evidenza la necessità di un'efficiente interazione tra il sistema ETS riveduto e il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, eventualmente combinato con altre misure di sostegno dell'UE per garantire un'economia climaticamente neutra e competitiva nelle regioni dell'UE, specialmente di quelle sottoposte a una transizione sostenibile delle loro industrie ad alta intensità di energia. Raccomanda vivamente di ricorrere per quanto possibile a strumenti compatibili con il mercato, compresi gli strumenti finanziari messi a disposizione con il sostegno del quadro finanziario pluriennale e di NextGenerationEU;

15. sostiene la Commissione nel suo proposito di garantire «la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica». Chiede che siano realizzati al più presto progressi concreti in questo campo, essendo questo un requisito per un rinnovo completo del parco immobiliare;

16. invita la Commissione e il Parlamento europeo a istituire un progetto pilota che affronti specificamente la difficile ristrutturazione e l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici storici e/o di particolare importanza. Le regioni o le città che partecipano al progetto pilota fornirebbero un piano dettagliato per la ristrutturazione dell'edificio di particolare importanza, storica o di altro tipo, di loro scelta. Una volta che questo sia stato selezionato per ricevere finanziamenti e una volta completato il progetto di ristrutturazione, i risultati di questo progetto pilota evidenzerebbero ulteriormente l'impegno degli enti locali e regionali a progredire verso un futuro efficiente sotto il profilo energetico, e potrebbero fungere da esempi chiari per altri enti locali e regionali in merito a come ristrutturare complessi edifici storici e/o di particolare importanza nelle regioni e nelle città;

⁽³⁾ Caratteristiche degli edifici come l'età, la forma, l'utilizzazione, la progettazione storica o architettonica, la proprietà, la destinazione d'uso, il mercato immobiliare locale, il valore alternativo, i costi di subappalto e gli eventuali interventi di ristrutturazione effettuati in precedenza.

17. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena applicazione delle misure già esistenti nei quadri giuridici per i diversi programmi e strumenti di finanziamento a disposizione delle città e delle regioni. Alla luce degli sforzi aggiuntivi richiesti agli enti locali e regionali in materia di efficienza energetica, è fondamentale che le città e le regioni possano accedere facilmente ai diversi programmi e strumenti di finanziamento. Questa maggiore pressione sugli enti locali e regionali potrebbe, ad esempio, essere presa in considerazione quando si esamina il punteggio di ammissibilità nella valutazione delle domande di finanziamento;
18. si rammarica della scarsa ambizione di cui la revisione dà prova per quanto riguarda la definizione di obiettivi chiari per gli appalti pubblici verdi e circolari; invita pertanto la Commissione a sviluppare, in cooperazione con gli enti locali e regionali, procedure chiare, comunemente applicabili e dettagliate in materia di efficienza energetica e di sostenibilità negli appalti pubblici al fine di evitare la regola in base alla quale è il prezzo più basso ad avere la priorità;
19. sottolinea che l'efficienza energetica, nello specifico in relazione alle imprese e in particolare al settore manifatturiero, dovrebbe essere presa in considerazione unitamente al massimale di consumo che si applica maggiormente alle economie domestiche;
20. rileva che il ricorso a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento basati su unità di cogenerazione costituisce il modo più efficace per migliorare la qualità dell'aria e aumentare l'efficienza energetica; sostiene pertanto la promozione della cogenerazione di calore ed elettricità e l'impiego efficiente del calore di scarto (compresi i rifiuti urbani), laddove ciò sia inevitabile, in linea con il principio di circolarità; riconosce il potenziale del calore di scarto per integrare le soluzioni gas/rinnovabili, e constata al tempo stesso l'importanza di limitarne le emissioni alla luce del loro contributo al riscaldamento globale. Inoltre, lo sfruttamento del calore di scarto dell'industria, dei centri dati e di altre attività della società dovrebbe costituire una misura complementare, dal momento che non è privo di impatti ambientali e che l'energia rinnovabile è ancora limitata;
21. accoglie con favore un calendario chiaro per l'introduzione di sistemi efficienti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Occorre tuttavia garantire una flessibilità sufficiente, che permetta di adeguare i sistemi di riscaldamento e raffreddamento alle specificità regionali e locali e alle esigenze del territorio;
22. riconosce il ruolo delle agenzie locali e regionali per l'energia quale potente strumento per promuovere l'efficienza energetica in tutta l'UE e invita la Commissione europea a sostenere le loro attività attraverso una rete dedicata e fondi dedicati;
23. concorda con la base giuridica sulla quale la Commissione europea fonda la competenza dell'UE. Ai sensi dell'articolo 194 del TFUE, l'Unione ha competenza per adottare misure volte a promuovere, tra l'altro, l'efficienza energetica. Ritene pertanto che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, a condizione che sia rispettato il principio delle autonomie locali sancito dall'articolo 4 del TUE e che si tenga conto delle modifiche di cui sopra. Le misure in materia di povertà energetica dovrebbero essere basate sull'articolo 151 del TFUE. Il CdR ritiene legittimo definire un obiettivo di efficienza energetica e perseguirlo a livello europeo. Dal punto di vista della proporzionalità, il giudizio è positivo.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS
